

Codice A1912A

D.D. 22 dicembre 2022, n. 498

Disposizioni in merito alla misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi".



ATTO DD 498/A1912A/2022

DEL 22/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1912A - Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese

OGGETTO: Disposizioni in merito alla misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi”.

Premesso che:

in attuazione dell’art. 3 della L.R. 29 giugno 2018, n. 7, e del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2018-2020 (approvato con DGR n. 21-7208 del 13/7/2018), la Giunta regionale con deliberazione n. 31-7879 del 16/11/2018 ha definito, mediante approvazione della scheda tecnica, i contenuti generali della misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi” assegnando alla stessa una dotazione finanziaria pari a euro 7.000.000,00 alla quale si è fatto fronte con le risorse residue di fondi costituiti presso Finpiemonte ed Artigiancassa;

la suddetta misura, in particolare, prevede l’obbligo per i Confidi destinatari delle risorse da imputare ai propri Fondi Rischi, di concedere – in virtù delle risorse assegnate – nuove garanzie alle PMI piemontesi secondo un moltiplicatore predeterminato, a condizioni economiche più vantaggiose per le PMI stesse ed a fronte di finanziamenti destinati a promuoverne il consolidamento e lo sviluppo;

con D.D. n. 556 del 29/11/2018 s.m.i. si è provveduto, tra l’altro, ad approvare l’Avviso per la selezione dei Confidi destinatari della misura rinviando a successivo provvedimento l’emanazione del Regolamento rivolto alle imprese e contenente i criteri e le modalità di accesso alle garanzie che i Confidi concederanno grazie alle risorse imputate ai propri fondi rischi ai sensi della misura in oggetto;

con D.D. n. 623 del 20/12/2018 si è approvato l’elenco delle domande ammesse all’assegnazione delle risorse con l’indicazione dei Confidi beneficiari e dei relativi importi assegnati;

con la stessa D.G.R. n. 31-7879 del 16/11/2018 è stato demandato alla Direzione Competitività del sistema regionale l’adozione di ogni atto necessario e conseguente all’attuazione della misura, ivi incluso l’individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione della misura e in particolare delle attività funzionali alla concessione delle agevolazioni alle PMI destinatarie delle garanzie;

con D.D. n. 357 del 14/06/2019 si è proceduto, pertanto, a:

- approvare, nel rispetto dei criteri previsti con la deliberazione succitata, il “Regolamento per la concessione di garanzie alle PMI piemontesi da parte dei Confidi”, individuati ai sensi della richiamata D.D. n. 623/2018;
- affidare a Finpiemonte s.p.a. le attività inerenti la concessione delle agevolazioni alle PMI conseguenti al rilascio delle garanzie da parte dei Confidi;

l’Avviso per la selezione dei Confidi (allegato A approvato con D.D. n. 556 del 29/11/2018), individua al punto 7, lettera B), l’ammontare di garanzie che deve essere conseguito dagli assegnatari delle risorse di cui al predetto Avviso, nel rispetto delle scadenze e delle soglie di seguito elencate:

- per il 30%, entro il 30/09/2019;
- per il 60%, entro il 30/09/2020;
- per il 100%, entro il 31/12/2021;

con la citata D.D. n. 357/2019, in considerazione delle tempistiche di effettivo avvio delle attività di rilascio delle garanzie che, per motivi non dipendenti dai Confidi, non avrebbero consentito a questi ultimi di rispettare la prima scadenza del 30/09/2020, si è proceduto alla modifica del Punto 7, lettera B) dell’Avviso succitato, nella parte in cui individua alla suddetta data del 30/09/2019 la scadenza entro cui i Confidi si impegnano al rilascio del primo 30% delle garanzie oggetto della misura, prorogandone la scadenza al 31/12/2019.

Considerato, inoltre, che:

a fronte dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 s.m.i., sono stati adottati diversi provvedimenti per disporre misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; fra questi, in particolare il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 s.m.i., il cui art. 103 ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi d’ufficio o ad istanza di parte, pur sollecitando le pubbliche Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti; l’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha ulteriormente prorogato al 15/05/2020 i termini dei procedimenti amministrativi sui quali era intervenuto l’art. 103 del D.L. n. 18/2020 citato;

la Regione Piemonte ha emanato una circolare di chiarimento sulle disposizioni dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 suindicato, con cui ha precisato che la sospensione in argomento può applicarsi anche ai soggetti privati e che i termini previsti in atti amministrativi per gli adempimenti a carico di tali soggetti possono essere differiti mediante l’adozione di atti della stessa natura di quelli che hanno stabilito tali termini;

con D.D. n. 99/A1905A del 21/04/2020, la misura in oggetto è stata inclusa tra quelle i cui termini, previsti per gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari nell’ambito di procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici economici analoghi a soggetti pubblici o privati, la cui scadenza sia compresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono prorogati per un periodo di *tre* mesi dalla data della relativa scadenza;

la D.D. n. 99/2020 succitata stabilisce inoltre che:

- i beneficiari hanno comunque la possibilità di non avvalersi di tale differimento e adempiere agli obblighi previsti a loro carico nei termini originariamente previsti nei bandi e disciplinari;
- i gestori di tali procedimenti sono autorizzati a consentire ulteriori proroghe in casi di grave e

documentata difficoltà ad adempiere entro il termine rideterminato per effetto di quanto disposto, qualora tale difficoltà sia connessa o conseguente all'attuale stato di emergenza.

Dato atto che:

al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità derivanti dai provvedimenti restrittivi all'esercizio delle attività economiche resi necessari per fronteggiare la pandemia da Covid-19, il Governo italiano ha adottato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 8/04/2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (nel seguito decreto-legge liquidità), il quale ha stabilito, all'articolo 13, modalità di intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 in deroga alla vigente disciplina dello strumento agevolativo in questione;

le suddette modifiche hanno sensibilmente esteso l'intervento statale in garanzia diretta e gratuita sui finanziamenti erogati dagli intermediari finanziari alle PMI, riducendo pertanto significativamente la normale operatività dei Confidi nel rilascio di garanzie, rendendo così potenzialmente non raggiungibili i *target* di concessione delle garanzie entro i termini del 31/12/2020 e 31/12/2021 per motivi oggettivamente non prevedibili;

la misura oggetto del presente provvedimento ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle PMI, grazie alla concessione di nuove garanzie da parte dei Confidi, in una fase di maggiori restrizioni nella concessione di nuovo credito da parte degli intermediari finanziari che attualmente è superata per effetto dei citati provvedimenti statali di promozione dell'accesso al credito tramite la modifica del Fondo Centrale di Garanzia;

con D.D. n. 444/A1905A del 15/12/2020, per i motivi sopra richiamati, si è ritenuto di prorogare i termini previsti dall'Avviso per la selezione dei Confidi (allegato A approvato con D.D. n. 556 del 29/11/2018), punto 7, lettera B) nel seguente modo:

- il termine del 30/09/2020 (già prorogato al 31/12/2020 per effetto D.D. n. 99/A1905A del 21/4/2020) relativo al conseguimento del *target* del 60% dell'ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 31/12/2021;
- il termine del 31/12/2021 relativo al conseguimento del *target* del 100% dell'ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 30/06/2022;

con nota prot. n. ASF 359 del 23/12/2021 Finpiemonte s.p.a. ha trasmesso l'esito del monitoraggio effettuato al 31.10.2021 sulle garanzie rilasciate dai Confidi beneficiari da cui emerge la difficoltà nel raggiungimento dei *target* fissati dall'Avviso succitato nei termini stabiliti e già prorogati, oltre alle richieste, conservate agli atti del Settore competente, da parte dei Confidi stessi di ulteriore proroga dei termini fissati al 31/12/2021 per il raggiungimento del 60% e al 30/06/2022 per il raggiungimento del 100% dell'ammontare totale di nuove garanzie;

con DD n. 555/A1905A del 30/12/2021, permanendo le circostanze su esposte che riducono significativamente la normale operatività dei Confidi nel rilascio di garanzie, per i motivi sopra richiamati si è stabilita un'ulteriore proroga dei termini previsti dall'Avviso per la selezione dei Confidi (allegato A approvato con D.D. n. 556 del 29/11/2018), punto 7, lettera B) nel seguente modo:

- il termine del 31/12/2021 relativo al conseguimento del *target* del 60% dell'ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 30/06/2022;

- il termine del 30/06/2022 relativo al conseguimento del *target* del 100% dell'ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 31/12/2022.

Considerato che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prorogato sino al 30.06.2022 tutte le misure previste dall'articolo 13, comma 1, del richiamato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, fatta eccezione per i due seguenti aspetti:

- a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione una tantum da versare al Fondo;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Fondo potrà intervenire in favore delle operazioni finanziarie presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, rilasciando garanzie pari all'80%;

posto che il permanere sino al 30.06.2022 delle circostanze su esposte ha continuato a ridurre significativamente, nel corso dei primi sei mesi del 2022, la normale operatività dei Confidi nel rilascio di garanzie, rendendo così potenzialmente non raggiungibili i *target* di concessione delle garanzie entro i termini di cui, in ultimo, alla richiamata D.D. n. 555/A1905A del 30/12/2021, per motivi oggettivamente non prevedibili;

dato che, sulla base di quanto sopra riportato, con D.D. n. 232/A1912A del 28.06.2022 è stata stabilita un'ulteriore proroga dei termini previsti dall'Avviso per la selezione dei Confidi (allegato A approvato con D.D. n. 556 del 29/11/2018), punto 7, lettera B), come prorogati da ultimo dalla richiamata DD n. 555/A1905A del 30/12/2021, nel seguente modo:

- il termine del 30/06/2022 relativo al conseguimento del *target* del 60% dell'ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 31/12/2022;
- il termine del 31/12/2022 relativo al conseguimento del *target* del 100% dell'ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 30/06/2023.

Considerato inoltre che l'art. 16 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ha inserito i commi 55-bis e 55-ter all'art. 1 della suddetta Legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedendo che fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di garanzia possa essere autorizzata sui finanziamenti concessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, nell'ambito della Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia;

dato atto che le suddette previsioni normative comportano un'inevitabile significativa riduzione della normale operatività dei Confidi nel rilascio di garanzie, estesa all'intero secondo semestre 2022, rendendo così potenzialmente non raggiungibili i *target* di concessione delle garanzie entro i termini di cui, in ultimo, alla richiamata DD n. 232/A1912A del 28/06/2022, per motivi oggettivamente non prevedibili.

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto premesso e considerato ed in ragione del susseguirsi di eventi e condizioni oggettivamente non prevedibili, a partire dall'anno 2020, che hanno inciso sulla raggiungibilità dei *target* di concessione delle garanzie previsti dall'Avviso per la selezione dei Confidi (allegato A approvato con D.D. n. 556 del 29/11/2018), punto 7, lettera B), seppur prorogati più volte, stabilire la non applicazione delle penali ivi indicate con riferimento ai *target* del 60% e del 100%, inizialmente previsti rispettivamente al 30/09/2020 e al 31/12/2021 e successivamente prorogati rispettivamente al 31/12/2022 e 30/06/2023;

ritenuto, inoltre, opportuno dare atto che la data del 31/12/2021 indicata al punto 7, lettera L),

dell'allegato A) alla D.D. n. 556 del 29/11/2018, è da intendersi come riferita al 30/06/2023 in ragione delle proroghe disposte con gli atti sopra citati.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.A." e s.m.i.;
- la L.R. n. 34/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;

determina

di stabilire, sulla base di quanto premesso e considerato ed in ragione del susseguirsi di eventi e condizioni oggettivamente non prevedibili, a partire dall'anno 2020, che hanno inciso sulla raggiungibilità dei *target* di concessione delle garanzie previsti dall'Avviso per la selezione dei Confidi (allegato A approvato con D.D. n. 556 del 29/11/2018), punto 7, lettera B), seppur prorogati più volte, la non applicazione delle penali ivi indicate con riferimento ai *target* del 60% e del 100%, inizialmente previsti rispettivamente al 30/09/2020 e al 31/12/2021 e successivamente prorogati rispettivamente al 31/12/2022 e 30/06/2023;

di dare atto che la data del 31/12/2021 indicata al punto 7, lettera L), dell'allegato A) alla D.D. n. 556 del 29/11/2018, è da intendersi come riferita al 30/06/2023 in ragione delle proroghe disposte con gli atti citati in premessa;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1912A - Promozione dello sviluppo economico e
accesso al credito per le imprese)

Firmato digitalmente da Paolo Furno